



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  
V SEZIONE CIVILE

SENT. N. [REDACTED] / 21  
R. G. [REDACTED] / 18  
C. O. [REDACTED]  
7263

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del avv. Claudio Marsala, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale

**TRA**

[REDACTED], partita I.v.a. [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Carmela Buonaiuto, presso il cui studio a Napoli, corso S. Giovanni a Teduccio, 486, è elettivamente domiciliata

- attrice -

**CONTRO**

VODAFONE ITALIA S.P.A., partita I.v.a.08539010010, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura alle liti notarile, dall'avv. [REDACTED], presso il cui studio a Napoli, [REDACTED] è elettivamente domiciliata

- convenuta -

**CONCLUSIONI:** come rassegnate negli atti di costituzione e precisate nei verbali di causa, da intendersi integralmente trascritte.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

- La presente sentenza viene emessa, a seguito dell'istruttoria svolta innanzi al Giudice di Pace, dott.ssa M. R. Scotti, conformemente al canone normativo di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att., cod. proc. civ. i quali, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009 n. 69, dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; con specifico riferimento ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

- Preliminarmente, per quanto attiene alla regolarità della costituzione dell'attore, pur rilevando l'omessa sottoscrizione autografa dell'atto di citazione da parte del difensore, dovendo essa essere prodotta in originale cartaceo dal momento che innanzi a questo Ufficio non sono applicabili le regole del processo telematico, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione, a norma degli artt. 163, ult. comma e 125, comma 1, cod. proc. civ., non determini la nullità dell'atto, quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso, quale certamente è il conferimento della procura alle liti, come avviene nel caso di specie. In tal caso, infatti, la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare la firma di rilascio, redatta in calce all'atto, assolve al duplice scopo di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere l'atto (cfr. Trib. Torino, 22 gennaio 2016).

-- Con atto di citazione notificato ex art. 3 bis l. n. 53/1994 in data 12.11.2018, l'istante [REDACTED], in qualità di contraente di servizi di telefonia e dati avente codice cliente n. [REDACTED], in forza un contratto di somministrazione stipulato con la Vodafone Italia S.p.A., ha convenuto in giudizio il gestore telefonico

al fine di "Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Vodafone Italia Spa ..., per i danni patrimoniali e non tutti subiti dalla società Lg Invest Srl che si quantificano in euro 1.000,00 per i due periodi di disservizi dati dal 26/09/2018 al 09/10/2018 e dal 19/10/2018 al 30/10/2018, a titolo di indennizzo ad euro 20,00 pro die a servizio in quanto nel caso di specie sono corrisposti in misura pari al doppio poiché l'utente è un cliente business, come la Carta dei Servizi - nonché per tutti i danni subiti dall'istante compresi quelli di natura non patrimoniale)".

A fondamento della domanda ha dedotto di avere subito l'interruzione del servizio di connessione dati a partire dal 26.09.2018, riattivato in data 09.10.2018, e quindi nuovamente interrotto il 19.10.2018 per essere ripristinato il successivo 30.10.2018, precisando di avere inoltrato reclamo verso la Vodafone a mezzo messaggio p.e.c. in data 03.10.2018, ed avviato in pari data la procedura conciliativa in attuazione della delibera 73/11/CONS - allegato A, emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con inutile decorso del termine di 30 giorni previsto per sua risoluzione.

Ha, di conseguenza, incardinato la lite innanzi a questo Ufficio giudiziario, nel corso della quale si è costituita la Vodafone Italia S.p.A. che ha chiesto il rigetto di "tutte le domande proposte dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto ...".

All'esito dell'udienza di prima comparizione, è stata ammessa ed espletata la prova orale con l'audizione di un testimone, e la causa, precisate le conclusioni dalle parti costituite, è stata riservata per la decisione.

- La domanda è proponibile, atteso che l'introduzione della lite è stata preceduta dal tentativo di conciliazione presso il Co.re.com., che ha dato esito negativo.
- Nulla quaestio in ordine alla sussistenza della *legitimatio ad causam* delle parti, che è rimasta incontestata e comunque documentalmente dimostrata.
- Nel merito, si osserva che entrambe le parti hanno riconosciuto l'applicabilità alla fattispecie del regolamento contenuto nella "Carta del Cliente dei Servizi" predisposta dal gestore in attuazione della disciplina normativa e regolamentare in vigore.

Alla fattispecie in questione va, quindi, applicato quanto previsto nella richiamata Carta Servizi in tema di "indennizzo per mancato rispetto degli standard specifici", la quale, nella ipotesi di malfunzionamenti, prevede un indennizzo pari a euro 10,00 per giorno di ritardo nella riparazione, fino ad un massimo di euro 150,00.

Può darsi per assodata l'interruzione dei servizi di telefonia e dati per due distinti periodi, come confermato, nel corso dell'istruttoria, dalla teste [REDACTED], addotta da parte attorea, escussa sotto il vincolo del formale impegno a dire la verità, e della cui attendibilità non è dato dubitare, avendo ella affermato che, nelle circostanze di tempo indicate nell'atto introduttivo "... si verificò un disservizio sia per la linea fonia che per il servizio ADSL, che si è protratto per circa una quindicina di giorni; ... dopo la risoluzione del primo disservizio, se n'è verificato un altro dopo circa dieci giorni ... si sono verificate le stesse problematiche e quest'ultimo è durato per circa una decina di giorni;".

L'analisi delle risultanze istruttorie nel loro complesso, e la mancanza di elementi a contrario di identica valenza probatoria, inducono a considerare raggiunta la prova dell'effettivo verificarsi della interruzione dei servizi ad opera della società convenuta.

Va, pertanto, affermato il diritto dell'attrice all'indennizzo conseguente all'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dalla Vodafone Italia S.p.A., a seguito del colposo e non giustificato ritardo nella riparazione del malfunzionamento del servizio telefonico per cui è causa.

- Per quanto attiene al *quantum debeatur*, in ordine alle modalità da adottare per la sua determinazione, alla luce del regolamento citato, tenuto conto della descrizione operata dalla teste, dei periodi di interruzione del servizio della linea come dedotti dall'attrice, da considerarsi come due episodi distinti, ed in mancanza di specifiche, analitiche contestazioni sul punto, va riconosciuto un indennizzo pari ad euro 150,00 per la prima interruzione di giorni quindici (26/09-09/10/2018), e di euro 120,00 per la ulteriore interruzione protrattasi per giorni dodici (19/10-30/10/2018), per un totale di euro 270,00, oltre interessi

legali dalla data di deposito della sentenza al saldo.

Tanto si dispone a prescindere dalle agevolazioni concesse dal gestore in termini di sconti sulle fatture, stante il loro carattere spontaneo ed unilaterale, il quale può, d'altra parte, costituire un elemento di valutazione circa l'implicito riconoscimento del disservizio procurato alla società attrice.

Nemmeno può essere riconosciuta la maggiorazione pari al doppio degli importi previsti a titolo di indennizzo qualora si tratti di "un cliente business", in quanto, dall'analisi degli atti, essa non risulta prevista o concordata.

Non è stata allegata idonea dimostrazione di maggiori danni subiti dall'istante di cui potersi riconoscere il risarcimento, essendo insufficiente la generica prospettazione di "disdette" di "alcuni lavori" effettuata dalla testimone in sede di prova dichiarativa.

Infine, in relazione al prospettato pregiudizio di natura non patrimoniale che la [REDACTED] assume conseguenti al lamentato disservizio per violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, va detto che, affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come 'diritto fondamentale della persona' sono necessari due requisiti: il diritto deve riguardare la persona e non il suo patrimonio; l'esercizio di esso non può essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell'essere umano. Il guasto al telefono od alla linea telefonica, pertanto, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d'alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali (cfr. Cass. civ. Sent. n. 17894 del 27.08.2020).

- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 e del *quantum* riconosciuto.

**P.Q.M.**

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda per quanto di ragione;
- b) per l'effetto, condanna Vodafone Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di euro 270,00, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
- d) condanna Vodafone Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese di lite dell'attrice, liquidate in euro 43,00 per esborsi (somma comprensiva del contributo unificato), ed euro 270,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura del 15% del compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'avv. Carmela Buonaiuto.

Napoli, 04 agosto 2021

DEPOSITO IN SEZ. 2021  
Napoli  
IL FUNZIONARIO CAUSAZIONE  
Dott. [REDACTED]



Il Giudice di Pace  
avv. Claudio Marsala